



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

PRIMA SEZIONE

Composta dai Signori:

- | | | | |
|-------------|------------------|-----------|------------|
| 1. Dott. | Mauro | de LUCA | Presidente |
| 2. Dott. | Gioacchino | TORNATORE | Giudice |
| 3. Dott.ssa | Maria Michela T. | MAZZILLI | Giudice |
| 4. Col. CC. | Stefano | BALDINI | Giudice |
| 5. Col. CC. | Massimo | FLORE | Giudice |

con l'intervento del Procuratore generale militare in persona del dott. Vincenzo FERRANTE e con l'assistenza del cancelliere di udienza dott.ssa Federica FOCA, in seguito agli appelli presentati dal difensore e dall'imputato per [REDACTED] e dai difensori per CAGNETTA e MONTEFUSCO avverso la sentenza n. [REDACTED] datata

[REDACTED] del Tribunale militare di Roma - Sez. I, ha pronunciato in pubblica udienza la seguente:

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

- 1) [REDACTED];
[REDACTED]; Col. A.M. in servizio presso il 4° Reparto Stato Maggiore Aeronautica in Roma; *presente*; assistito ed elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA, del Foro di Roma.

- 2) [REDACTED]

Data sentenza:

Data deposito:

Estensore:

Gioacchino TORNATORE

inviato estratto esecutivo

il

a

Redatta scheda casellario il:

Campione penale art.

Impugnazioni presentate da:

domiciliato a [redacted]; Col. A.M. in servizio presso il 3° Reparto - Stato Maggiore Aeronautica in Roma; *presente*; assistito dal difensore di fiducia Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA, del Foro di Roma.

3) [redacted]; [redacted]; Ten. Col. E.I. in servizio presso l'85° R.A.V. Verona; *presente*; assistito dal difensore di fiducia Avv. Claudio Maria POLIDORI, del foro di Torino.

4) [redacted]; residente a [redacted]; Col. E.I. in servizio presso Segredifesa; *presente*; assistito ed elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Gianluca BRIONNE, del Foro di Roma.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale militare di Roma, Sezione Prima, con la sentenza n. [redacted] [redacted] affermava la penale responsabilità degli odierni imputati in ordine ai reati ascritti, di truffa militare continuata e pluriaggravata (artt. 81 opv. c.p., nonché artt. 47 n. 2 e 234, commi 1 e 2 c.p.m.p.) e concesse loro le circostanze attenuanti generiche, riconosciute come prevalenti sulle contestate aggravanti, li condannava alla pena della reclusione militare, rispettivamente nella misura di anni uno, il [redacted] e di mesi dieci gli altri tre imputati, con spese e conseguenze di legge.

Gli imputati erano stati chiamati a rispondere dei seguenti fatti di reato:

1) [redacted] Davide: "TRUFFA MILITARE CONTINUATA E PLURIAGGRAVATA (artt. 81 opv. c.p. nonché artt. 47 n. 2 e 234 commi 1 e 2 c.p.m.p.) perché, Maggiore dell'Aeronautica Militare in servizio presso

il Reparto Sperimentale Volo in Pratica di Mare e temporaneamente aggregato presso il Centro Alti Studi per la Difesa in Roma in ragione della frequentazione del corso ISSMI (dal [REDACTED] 1), con artifici e raggiri consistenti nel presentare alla Direzione del ISSMI una richiesta di autorizzazione al trattamento di missione in regime forfettario, nella quale attestava quale luogo di abituale dimora Anzio e nel corpo della quale dichiarava di essere rimasto nella sede di missione in Roma nelle giornate di svolgimento delle lezioni, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso induceva in errore la predetta Direzione sulla sussistenza del presupposto per la concessione del beneficio in questione giacché egli di fatto dimorava in Roma e quindi non aveva diritto a percepire la somma forfettaria ex art. 7 co.3 DPR 171 del 11.9.2007, così procurandosi l'ingiusto profitto pari all'indennità forfettaria giornaliera della missione per complessivi Euro 13.910,00. Fatti commessi dal [REDACTED]. Con le aggravanti dell'essere militare rivestito di un grado e di aver commesso la truffa in danno dell'Amministrazione Militare".

2) [REDACTED] "TRUFFA MILITARE CONTINUATA E PLURILAGGRAVATA (artt. 81 cpv. c.p. nonché 47 n. 2 e 234 commi 1 e 2 c.p.m.p.) perché, all'epoca dei fatti Maggiore dell'Aeronautica Militare in servizio presso il 70° Stormo A.M. di [REDACTED] e temporaneamente aggregato presso il Centro Alti Studi per la Difesa in Roma in ragione della frequentazione del Corso ISSMI (dal [REDACTED] con artifici e raggiri consistenti nel dichiarare di essere "rimasto nella sede di missione", in Roma, nelle giornate di svolgimento delle lezioni, e



nell'inserire tale dichiarazione nel corpo delle istanze mensilmente avanzate alla Direzione ISSMI al fine di ottenere il pagamento della somma forfettaria ex art. 7 co. 3 DPR 171 dell'11.9.2007, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso induceva in errore la predetta Direzione sulla sussistenza dei presupposti per percepire il beneficio in questione che gli era stato concesso sia per le esigenze connesse alla frequenza del corso ISSMI sia per dedicarsi al relativo studio al fine di evitare il disagio derivante dallo spostamento quotidiano dal luogo di residenza o di servizio alla sede del corso nei seguenti giorni durante i quali al termine delle lezioni faceva rientro alla propria residenza in [REDACTED] così procurandosi un ingiusto profitto pari all'indennità forfettaria giornaliera della missione: [REDACTED]

Fatti commessi in [REDACTED] nei giorni innanzi elencati.

Con le aggravanti dell'essere militare rivestito di un grado e di aver commesso la truffa in danno dell'Amministrazione Militare".

3) [REDACTED], "TRUFFA MILITARE CONTINUATA E PLURIAGGRAVATA (art. 81 cpv. c.p. nonché 47 n. 2 e 234 commi 1 e 2 c.p.m.p.) perché, all'epoca dei fatti Maggiore dell'Esercito Italiano in servizio presso S.M.E. - Ufficio Orientamento e Sviluppo Professionale in [REDACTED] e temporaneamente aggregato presso il Centro Alti Studi per la Difesa in [REDACTED] in ragione della frequentazione del Corso ISSMI (dal

Con le aggravanti dell'essere militare rivestito di un grado e di aver commesso la truffa in danno dell'Amministrazione Militare".

4) [REDACTED], "TRUFFA MILITARE CONTINUATA E PLURIAGGRAVATA (artt. 81 cpv. c.p. nonché 47 n. 2 e 234 commi 1 e 2 c.p.m.p.) perché, Maggiore dell'Esercito Italiano in servizio presso lo S.M.E.- Ufficio Orientamento e Sviluppo Professionale in [REDACTED] e temporaneamente aggregato presso il Centro Alti Studi per la Difesa in [REDACTED] in ragione della frequentazione del Corso ISSMI (dal [REDACTED] [REDACTED]), con artifici e raggiri consistenti nel dichiarare di essere "rimasto nella sede di missione", in [REDACTED] nelle giornate di svolgimento delle lezioni, e nell'inserire tale dichiarazione nel corpo delle istanze mensilmente avanzate alla Direzione ISSMI al fine di ottenere il pagamento della somma forfetaria ex art. 7 co. 3 DPR 171 dell'11.9.2007, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso induceva in errore la predetta Direzione sulla sussistenza dei presupposti per percepire il beneficio in questione che gli era stato concesso sia per le esigenze connesse alla frequenza del corso ISSMI sia per dedicarsi al relativo studio al fine di evitare il disagio derivante dallo spostamento quotidiano dal luogo di residenza o di servizio alla sede del corso nei seguenti giorni durante i quali al termine delle lezioni faceva rientro alla propria residenza in Civitavecchia così procurandosi un ingiusto profitto pari all'indennità forfetaria giornaliera della missione : [REDACTED]

[REDACTED]

Fatti commessi in Roma nei giorni innanzi elencati.

Con le aggravanti dell'essere militare rivestito di un grado e di aver commesso la truffa in danno dell'Amministrazione Militare".

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, sviluppatasi attraverso l'esame dei testimoni e l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, nonché con l'esame degli imputati [REDACTED] (su richiesta della difesa), [REDACTED]

e [REDACTED] (su iniziativa del p.m.) e le dichiarazioni spontanee rese dal [REDACTED] difensori chiedevano la assoluzione dei propri assistiti,

per insussistenza del fatto, con formula piena e, per il solo [REDACTED] in subordine, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; il pubblico ministero, dopo aver proceduto a una completa riformulazione dei capi di imputazione, come da verbale dell'udienza dibattimentale del [REDACTED]

e aver prodotto una sintesi dei tabulati telefonici ritenuti utili ai fini di una adeguata comprensione delle riformulate imputazioni, chiedeva la condanna degli imputati, segnatamente ad anni due di reclusione militare per il [REDACTED] e ad anni uno di reclusione militare per gli altri tre ufficiali, con concessione dei benefici di legge.

Il giudice di prime cure riteneva che, alla luce delle risultanze emergenti dal dibattimento, dovesse essere affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine alle fattispecie delittuose agli stessi ascritte.

In via preliminare, il Tribunale operava un inquadramento della vicenda costituente oggetto del presente processo nell'ambito della gestione del sistema delle missioni riguardante gli ufficiali frequentatori del Corso ISSMI presso il Centro Alti Studi per la Difesa in [REDACTED] segnatamente con

riferimento a coloro che, provenendo da altre sedi, potevano fruire del trattamento di missione *forfettario* parziale, limitatamente alle giornate dal lunedì al giovedì, con interruzione della missione in corrispondenza del fine settimana, in occasione del quale gli interessati facevano rientro presso le rispettive abitazioni.

Tutti gli odierni imputati si erano trovati a fruire di tale sistema di missione *forfettaria* parziale, avendo frequentato il corso in questione nell'arco di tempo compreso tra il [REDACTED], provenendo, rispettivamente, il [REDACTED] dal Reparto Sperimentale di Volo di [REDACTED], il [REDACTED] dal 70° Stormo dell'Aeronautica militare di [REDACTED], il [REDACTED] e il [REDACTED] dall'Ufficio Orientamento e Sviluppo Professionale dello SME in [REDACTED].

Rilevava il Tribunale come dagli atti emergesse che tutti gli imputati, prima di intraprendere la frequentazione del Corso, e precisamente in data [REDACTED] [REDACTED] avevano avanzato richiesta di corresponsione del trattamento di missione *forfettaria*, ai sensi dell'art. 11, comma 14, del d.P.R. n. 52 del 16 aprile 2009, dichiarando, tra l'altro, di prestare servizio e di dimorare in località diverse dalla città di [REDACTED]: il [REDACTED] aveva dichiarato di essere in servizio a [REDACTED] e di dimorare abitualmente in [REDACTED], il [REDACTED] di prestare servizio a [REDACTED], non indicando il luogo di abituale dimora, il [REDACTED] di prestare servizio a [REDACTED], indicando quale luogo di abituale dimora [REDACTED] e il [REDACTED], infine, di prestare servizio a [REDACTED] e di dimorare nella stessa località.

Sulla base di tali dichiarazioni, le richieste in questione erano state valutate

favorevolmente dal Direttore *pro tempore* dell'ISSMI, generale [REDACTED]
[REDACTED], il quale, a motivazione del provvedimento di concessione della missione *forfettaria*, affermava "tenuto conto che i tempi di percorrenza sono inferiori ai 90 minuti, la richiesta non è accoglibile in toto, considerato comunque lo stress connesso con i ripetuti viaggi giornalieri, che potrebbero compromettere l'efficienza psicofisica in relazione alle elevate prestazioni intellettuali richieste durante il corso, concedo l'indennità *forfettaria* per i quattro giorni (dal lunedì al giovedì) di ogni settimana in cui viene svolta attività istituzionale pomeridiana in sede (CASD)".

Le indicazioni concernenti le rispettive residenze e il luogo di abituale dimora venivano ulteriormente confermate dai diretti interessati all'atto di intraprendere la frequentazione del Corso, con specifica dichiarazione (allegato Q) nella quale essi ribadivano gli enti militari di appartenenza, i luoghi di abituale dimora e i numeri telefonici di cellulare in uso personale. Nella circostanza, il [REDACTED] indicava quale luogo di abituale dimora, nonché di residenza, la città di [REDACTED].

Osservava il Tribunale che, in conseguenza di tali dichiarazioni, gli imputati erano stati ammessi a fruire del regime di missione *forfettaria* parziale, con corresponsione di una somma giornaliera ammontante a circa 110 € per i giorni di missione in relazione ai quali i militari avevano l'obbligo di permanere nella località sede del corso, in [REDACTED] in maniera ininterrotta dal lunedì al giovedì di ciascuna settimana, con corrispondente obbligo di comunicare tempestivamente eventuali interruzioni di tale missione, al fine di consentire la detrazione degli importi corrispondenti.



Dall'istruttoria dibattimentale era, invece, emerso, ad avviso del collegio giudicante, che il [REDACTED] non aveva alcun titolo a percepire il trattamento di missione, in quanto abitualmente dimorante a [REDACTED] e, quindi, nella stessa località ove si svolgeva la missione stessa; mentre gli altri imputati, pur dimorando fuori [REDACTED] e avendo, quindi, astrattamente diritto al trattamento di missione *forfettaria*, risultava che fossero rientrati, in diverse occasioni, presso la propria dimora al termine dell'attività in questione, facendo, quindi, venir meno il presupposto stesso della concessa autorizzazione, da individuarsi, come sopra evidenziato, nell'esigenza di evitare lo *stress* correlato al viaggio di andata e ritorno tra il luogo di abituale dimora e la sede di missione.

Addentrandosi nelle posizioni specifiche di ciascuno degli imputati, il Tribunale rilevava come, con riferimento alla posizione del [REDACTED], fosse emerso che lo stesso, pur avendo dichiarato quale luogo di abituale dimora la città di [REDACTED], era risultato in realtà permanere, lungo tutto l'arco della missione, presso la propria abitazione ubicata nel quartiere [REDACTED] in [REDACTED]. Risultava, infatti, dagli atti, che l'imputato avesse dichiarato, in altra circostanza, di dimorare presso tale ultima abitazione al proprio Comando in [REDACTED]; la località in questione era risultata pienamente compatibile con l'ubicazione delle celle telefoniche normalmente impegnate dall'utenza cellulare in uso al predetto, dal cui esame emergeva una permanenza pressoché continua nella città di [REDACTED] senza mai alcun aggancio alle celle collegate alla località di [REDACTED] nel periodo di frequentazione del corso. In particolare, nelle ore serali, risultavano impegnate le celle della località [REDACTED], pienamente

compatibili con il quartiere ove si trovava l'abitazione dell'imputato.

Di contro, il Tribunale riteneva inverosimile quanto dichiarato dal prevenuto circa il suo asserito trasferimento in località [REDACTED] una casa appartenente alla famiglia della moglie, con la quale si era separato in via di fatto. Tale circostanza, infatti, avviso del collegio giudicante, non risultava confortata da alcun riscontro di tipo oggettivo, essendo risultata sostanzialmente avvalorata la permanenza in [REDACTED] dell'imputato, anche dalle dichiarazioni rese dai testi della difesa, che avevano confermato che l'imputato viveva a [REDACTED] con la moglie (teste [REDACTED]), che l'imputato viveva ad [REDACTED] che spesso si recava al Torrino per stare con la figlia ([REDACTED]), ancora, che l'imputato aveva vissuto al [REDACTED] con la moglie, con la quale aveva avuto problemi relazionali sin dal [REDACTED] avendo successivamente interrotto la convivenza coniugale, ma con la precisazione di averlo spesso incontrato all' [REDACTED] in seguito [REDACTED].

In conclusione, riteneva il Tribunale che l'aver indicato la località di [REDACTED] come luogo di abituale dimora, unitamente alle dichiarazioni periodiche di essere rimasto nella sede di [REDACTED] nei giorni corrispondenti alla frequentazione del Corso, rappresentasse l'elemento di artificio, attraverso il quale l'imputato aveva indotto in errore l'Amministrazione militare, percependo conseguentemente in maniera indebita l'indennità di missione *forfettaria*, alla quale non avrebbe avuto titolo ove avesse dichiarato la verità.

Riguardo alla posizione del [REDACTED] il Tribunale osservava che, dall'analisi dei tabulati telefonici, emergeva inequivocabilmente che, nei

giorni in contestazione, l'imputato aveva fatto sistematicamente rientro presso la propria abitazione, sita in [REDACTED]. Tale località, d'altronde, era stata dichiarata come luogo di abituale dimora dall'imputato nella scheda notizie compilata dallo stesso all'atto di intraprendere la frequentazione del Corso. Anche in questo caso, osservava il collegio giudicante, l'artificio risultava costituito dall'aver richiesto la fruizione della missione *forfettaria*, unitamente alla dichiarazione – non corrispondente al vero – di essere rimasto nella sede ove si teneva il corso, nei giorni in contestazione, smentita dal sistematico rientro presso la propria abitazione, risultato provato dall'istruttoria dibattimentale.

Con riferimento alla posizione del [REDACTED], rilevava il primo giudice che, dalla lettura dei tabulati telefonici relativi all'utenza mobile in uso allo stesso, l'imputato era risultato presente, nei giorni in contestazione e in orari compatibili con l'avvenuta cessazione del corso, nella località corrispondente alla propria abitazione in [REDACTED]. Ad avviso del primo giudice, inoltre, la testimonianza resa dalla sorella del prevenuto, già di per sé poco attendibile atteso lo stretto grado di parentela, oltre a essere rimasta sprovvista di alcun riscontro oggettivo, non avrebbe, comunque, escluso la responsabilità dell'imputato, che non avrebbe, infatti, avuto diritto al trattamento di missione anche nell'ipotesi in cui avesse effettivamente dimorato in [REDACTED] presso la sorella, come dichiarato da quest'ultima.

Analogamente ai primi due imputati, l'artificio della truffa, rilevava il Tribunale, era rappresentato dalla falsa dichiarazione di essere rimasto nella sede di svolgimento del corso, a proprie spese, dichiarazione che aveva consentito al prevenuto di percepire indebitamente la relativa indennità

forfettaria di missione relativamente a quei giorni in cui ciò non risultava essere avvenuto.

Infine, per l'imputato [REDACTED], dall'esame dei tabulati telefonici relativi all'utenza mobile allo stesso in uso, era emerso l'aggancio di celle telefoniche ubicate in zone prossime alla sua residenza sita in [REDACTED], in orari compatibili con il rientro a casa dello stesso al termine della giornata di corso. Con riferimento specifico a tal imputato, il Tribunale evidenziava le risultanze della documentazione, prodotta dal pubblico ministero, relativa all'apparato *telepass* in dotazione alla vettura allo stesso in uso, da cui emergeva che, in alcuni giorni di settembre del [REDACTED] in orario mattutino la macchina in questione aveva effettuato il tragitto da [REDACTED] sud, quale casello autostradale di ingresso, fino a [REDACTED] ovest, casello autostradale di uscita, prossimo alla sede del CASD; mentre, al pomeriggio, era stato riscontrato il tragitto in senso opposto.

In conclusione, il Tribunale riteneva che non vi fossero dubbi sulla valenza probatoria delle risultanze dei tabulati telefonici, dei quali erano emersi elementi assolutamente univoci circa la posizione e gli spostamenti degli imputati, da considerarsi particolarmente attendibili, trattandosi di utenze mobili certamente in uso agli stessi, dal momento che i numeri di utenza erano stati indicati dai medesimi imputati all'atto di intraprendere la frequentazione del Corso.

Per tali ragioni, il collegio giudicante riteneva che la condotta degli imputati avesse integrato tutti gli elementi necessari, oggettivi e soggettivo, previsti dalla fattispecie delittuosa di cui all'art. 234 del codice penale militare di pace e che, con tale condotta, gli stessi avessero indotto in errore

i competenti organi dell'Amministrazione militare che avevano corrisposto in loro favore le somme di danaro percepite, quindi, indebitamente, con corrispondente danno patrimoniale per l'Amministrazione stessa.

In punto di pena, il Tribunale, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 del codice penale, con particolare riferimento all'intensità del dolo, in considerazione del grado di professionalità degli imputati e soprattutto della meticolosa organizzazione documentale predisposta, nonché, infine, della condotta processuale, caratterizzata da una difesa a oltranza delle proprie asserzioni, anche a fronte di prove, di segno contrario, ritenute schiaccianti dal collegio giudicante, riteneva di dover comminare al [REDACTED] la pena di anni uno di reclusione militare, in considerazione del maggior danno patrimoniale dallo stesso arrecato all'Amministrazione e agli altri tre imputati la pena di mesi dieci di reclusione militare; pene alle quali si perveniva, rispettivamente, partendo dalla pena base di anni uno e mesi sei per il [REDACTED] e di anni uno per i rimanenti imputati, ridotte di un terzo in virtù delle circostanze attenuanti generiche, ritenute concedibili come prevalenti sulle contestate aggravanti, con concessione dei benefici di legge.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello le difese di tutti i quattro imputati.

Il difensore della [REDACTED] ha lamentato, quale primo motivo di impugnazione, la carenza e/o contraddittorietà della motivazione, nonché il travisamento della situazione di fatto e l'errore sul presupposto, con riferimento alla natura dell'indennità *forfettaria*, evidenziando la violazione delle norme incriminatrici contestate ai sensi del codice penale militare di

pace, nonché della Direttiva di Forza Armata Sma-ORD-011, recante la
"Normativa generale sull'orario di servizio e sul lavoro straordinario".

A tal riguardo, l'appellante ha precisato che, nel corso del giudizio di primo grado, il maggiore dei carabinieri SPINETTA, incaricato delle indagini quale ufficiale di polizia giudiziaria, aveva riferito dell'esistenza di una distinzione tra il personale frequentatore del corso soggetto a una percorrenza dal luogo di residenza superiore ai 90 minuti, cui veniva riconosciuto il diritto a percepire il trattamento economico di missione *forfettaria* per l'intera durata del corso (compreso il fine settimana) e il personale non residente a Roma ma posto a una percorrenza inferiore ai 90 minuti per raggiungere la sede di missione, al quale il trattamento di missione veniva corrisposto, parzialmente, per i soli giorni di frequentazione del corso, esclusi il sabato e la domenica. Inoltre, ha evidenziato l'appellante, l'art. 4 della Legge 417 del 1978 prevede espressamente che *"il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura dei servizi che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta..."*; viceversa, nel caso in cui *"la località di missione disti dalla sede di servizio più di 90 minuti con il mezzo più veloce, l'obbligo del rientro giornaliero è escluso"*. Nel caso di specie, ritiene il difensore che la norma in questione sia stata correttamente interpretata e applicata dall'Amministrazione, che ha autorizzato la missione continuativa per l'intera durata del corso per coloro che risiedevano oltre i 90 minuti di percorrenza, mentre per i militari la cui distanza dal luogo di residenza era inferiore ai 90 minuti, ma che potevano subire un disagio dal rientro

giornaliero in sede "in ragione delle possibilità pratiche del rientro", era stata disposta l'autorizzazione a fruire parzialmente del regime di missione *forfettario*, limitatamente ai giorni di effettiva frequenza del corso, esclusi quindi il venerdì il sabato e la domenica. Tale ultima soluzione è stata quella correttamente accordata, ad avviso del l'appellante, anche all'imputato [REDACTED]. Dall'esame della normativa surrichiamata, deve evincersi, ha proseguito il difensore, che all'Amministrazione era riconosciuta la facoltà di esonerare il militare dall'obbligo di rientro in sede, nelle ipotesi di percorrenza inferiore ai 90 minuti, qualora le possibilità pratiche del rientro rendessero disagiati i trasferimenti quotidiani da e verso il luogo di residenza. Trattasi di una norma dettata, evidentemente, a garanzia del dipendente, che non può, quindi, essere obbligato a pendolarismi disagiati, valutati *ope legis* dal legislatore nell'ipotesi di distanza superiore ai 90 minuti di percorrenza e affidati a una discrezionalità ponderata dell'Amministrazione nei casi di distanza inferiore a tale durata. Ne consegue che, anche in tale ultimo caso, il dipendente non può essere obbligato a rientrare giornalmente presso il luogo di residenza, se il rientro, pur astrattamente inferiore ai 90 minuti, è da considerarsi particolarmente disagiato in pratica.

Sulla base di tali premesse, ad avviso dell'appellante, il punto focale della questione è rappresentato dalla sussistenza o meno di un obbligo, in capo all'imputato, di rientrare in sede durante la missione continuativa dal lunedì al venerdì e se tale missione avrebbe dovuto essere interrotta in tale ipotesi.

Il Tribunale ha posto a fondamento dell'impugnata sentenza un obbligo in capo al militare di permanere nella sede di missione, Roma, anche dopo

aver espletato l'attività giornaliera di frequentazione del Corso. Tale presupposto, ad avviso del difensore, è da ritenersi del tutto erroneo e illegittimo, in quanto, alla luce della normativa in precedenza richiamata, il pagamento del trattamento *forfettario* di missione deve considerarsi previsto in relazione alla regolare effettuazione della stessa, e non già a un obbligo, in realtà insussistente, di permanenza ininterrotta del dipendente nella località di missione.

Tale ultimo principio, ha evidenziato l'appellante, risulta essere stato riconosciuto e applicato anche da recente giurisprudenza, ordinaria e militare (al riguardo il difensore ha richiamato la sentenza n. 225 dell'8 giugno 2007 del Tribunale di Ferrara, la sentenza n. 510 del 2005 del Tribunale militare di La Spezia e la sentenza del 27 febbraio 2014 del Tribunale militare di Napoli).

La conseguenza di una tale premessa, ha proseguito il difensore, è che, ai fini della legittima corresponsione dell'indennità *forfettaria*, deve semplicemente appurarsi se l'imputato abbia o meno regolarmente svolto la missione, recandosi giornalmente e puntualmente presso il CASD per la frequentazione del corso. Ogni ulteriore accertamento, riguardante la permanenza nella sede di missione o il rientro presso il luogo di residenza al termine dell'attività giornaliera di frequentazione del corso è da considerarsi, ad avviso dell'appellante, ultronea e superflua, dal momento che la valutazione circa la convenienza correlata al trattamento *forfettario* di missione è stata compiuta *ex ante* dall'Amministrazione militare ed è da ritenersi insindacabile in questa sede. A conferma della insussistenza di un obbligo normativo per i frequentatori del Corso di permanere nella località

di missione, il difensore ha indicato anche la deposizione testimoniale del capitano [REDACTED] ufficiale preposto al servizio amministrativo competente per la liquidazione dei certificati di viaggio del personale militare, dalle cui dichiarazioni è dato evincersi che, terminato l'orario di servizio, i frequentatori del Corso ISSMI non erano soggetti ad alcun ulteriore vincolo di reperibilità o di permanenza nella sede di missione. Ne discende, sempre secondo l'appellante, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nessun addebito possa essere mosso al [REDACTED] per il fatto di aver fatto rientro, per 16 (sedici) volte, presso il luogo di residenza, per far visita ai propri familiari, in un arco di circa nove mesi di missione. Neanche può ritenersi che l'imputato avesse l'obbligo di comunicare tale rientri, dal momento che egli ha, comunque, regolarmente svolto l'attività per la quale era stato comandato in missione.

Quale secondo motivo di appello il difensore ha lamentato la mancata valutazione delle circostanze di fatto contestate, la carenza dell'istruttoria, l'illogicità della sentenza impugnata, la carenza e la contraddittorietà della motivazione, nonché la mancata valutazione delle prove.

Nella sentenza appellata, infatti, il Tribunale ha affermato che "... *Il beneficio in questione gli era stato concesso sia per le ragioni connesse alla frequenza del corso ISSMI sia per dedicarsi al relativo studio al fine di evitare il disagio derivante dallo spostamento quotidiano...*". Tale assunto, ad avviso del difensore, risulta erroneo e contrario alla realtà fattuale, dalla quale emerge che l'imputato ha regolarmente frequentato il Corso ISSMI, come è dato evincere dagli orari delle presenze giornaliere, dai rapportini giornalieri, dai permessi rilasciati per motivi personali e dalle licenze

concesse; il [redacted] A risulta, inoltre, essersi classificato 1^o, *ex aequo* insieme ad altri 61 frequentatori del Corso, su complessivi 166, a conferma, quindi, del pieno soddisfacimento dello scopo per il quale egli era stato comandato in missione.

Altro errore nel quale, ad avviso dell'appellante, sarebbe incorso il collegio giudicante, consisterebbe nell'aver indicato, tra le date di commissione del reato di truffa, anche quelle del [redacted], mentre dagli atti emerge chiaramente che la prima data non rientra affatto tra quelle in contestazione, mentre con riferimento alla seconda, le celle telefoniche sulle quali si è fondato il convincimento che l'imputato avesse fatto rientro presso la sede di residenza, evidenziano, a una più attenta lettura, che le celle compatibili con tale località risultano in realtà agganciate dal telefono cellulare non dell'imputato, bensì da quello in uso alla moglie.

Il difensore censura, inoltre, la sentenza, nella parte in cui ha ommesso di prendere in considerazione la deposizione testimoniale del teste [redacted]

[redacted] all'epoca dei fatti Capo del servizio amministrativo del 70° Stormo, il quale aveva dichiarato in udienza di non disporre tecnicamente di dati normativi che gli consentissero di affermare che, al termine dell'attività giornaliera di frequentazione del Corso, il militare non fosse libero di recarsi dove ritenesse più opportuno rispetto al luogo di svolgimento della missione.

Con riferimento specifico alla posizione del [redacted], l'appellante ha evidenziato, per altro aspetto, che assumendo come riferimento gli orari dei treni in vigore all'epoca dei fatti in contestazione, tra il luogo di residenza e la sede di svolgimento della missione, emergerebbe un tempo di

percorrenza superiore ai 90 minuti, pari all'incirca a 100 minuti. Nei conseguirebbe che al [REDACTED] sarebbe spettata l'indennità *forfettaria* per intero, relativamente, quindi, ai sette giorni settimanali.

Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato, inoltre, nel ritenere che i rientri presso il luogo di residenza da parte dell'imputato in costanza di missione, avrebbero comportato un obbligo di dichiarazione di interruzione della stessa da parte del diretto interessato, al fine di consentire le detrazioni degli importi corrispondenti. Al riguardo, il difensore ha evidenziato come da un documento intitolato "Guida del frequentatore" – Edizione 2009, pubblicato dal C.A.S.D., contenente le tipologie di possibili interruzioni suscettibili di obbligo di comunicazione, è dato rilevare che si tratta di una serie di ipotesi che nulla hanno a che vedere con allontanamenti temporanei dalla località di missione, per recarsi a cena in altro luogo o per andare a salutare i propri familiari (episodi verificatisi, si evidenzia ancora una volta, in sole 16 occasioni su 300 giorni complessivi). In tale Guida, infatti, si parla di licenze, malattie in sede o fuori sede, eventuali rientri in sede nei fine settimana. Dal che è dato evincere il chiaro intento della Direzione dell'ISSMI, vale a dire quello di essere informata di tutte le interruzioni che comportassero una detrazione degli importi corrispondenti al trattamento di missione, tra le quali non possono, ad avviso del difensore, essere annoverati gli allontanamenti dal Comune di [REDACTED] qualche minuto o poche ore. Opinando diversamente, ci si sarebbe trovati di fronte a un vero e proprio soggiorno obbligato dei frequentatori presso la località di missione. Senza ulteriormente considerare il fatto che molti dei rientri a casa effettuati dall'imputato in costanza di missione, erano dipesi dalla

esigenza di provvedere alle cure, anche sanitarie, dei figli, incombenti quindi necessari e da espletare con urgenza, sempre garantendo il tempestivo rientro per la frequentazione del corso nel giorno successivo e senza arrecare pregiudizio alla preparazione degli esami e delle verifiche.

Sempre traendo spunto dal disposto dell'art. 4 della Legge 417 del 1978, che recita testualmente: *"il pubblico dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura dei servizi che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti dalla servizio più di 90 minuti, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea"*, il difensore ha argomentato che, da tale disposizione, si può evincere un obbligo del dipendente di fare giornalmente rientro in sede quando le possibilità pratiche del rientro lo consentano, anche in ragione della natura dei servizi chiamati ad espletare. Dal che è dato ricavare che non sussiste alcun obbligo normativo di segno opposto, che imponga, cioè, al dipendente di permanere nella sede di missione una volta ultimata la quotidiana attività di servizio per la quale egli è stato comandato in missione, termine che, nel caso di specie, per il ██████ coincideva con le ore 16:30 nei giorni dal lunedì al giovedì e con le ore 12:00 nella giornata di venerdì, in tutti casi con orario di inizio dell'attività fissato per le 8:00.

Fatta tale doverosa premessa, in aderenza al dato normativo, il difensore ha osservato che, nel caso di specie, l'Amministrazione ha, comunque, correttamente posto tutti i frequentatori nella condizione di potersi organizzare in modo da frequentare il corso nella maniera più agevole possibile, permanendo nella città di ██████ dal lunedì al giovedì e facendo

rientro nel luogo di residenza nel fine settimana. La sentenza avrebbe, però, errato nel confondere tale possibilità con un obbligo a permanere nella sede di servizio.

L'appellante ha, inoltre evidenziato, che il cellulare in uso al [REDACTED] è stato localizzato, per circa 16 volte in un arco complessivo di 9 mesi, in località prossime alla sua abitazione solo in orari pomeridiani e mai in orari tali da lasciar presupporre un pernottamento presso il luogo di residenza. Ciò dimostrerebbe la tesi, prospettata dalla difesa, in base alla quale l'imputato si sarebbe allontanato dal Comune di Roma, per raggiungere il luogo di residenza solo per poche ore, senza mai trascorrere la notte presso la propria abitazione, il che farebbe venir meno l'ulteriore assunto sul quale si fonda l'affermazione di penale responsabilità da parte il Tribunale militare di Roma, secondo il quale il [REDACTED] avrebbe falsamente dichiarato di essere rimasto nella sede del corso nei giorni in contestazione, al fine di conseguire l'indebito profitto costituito dalla indennità *forfettaria*.

In conclusione, l'appellante ha, quindi, chiesto che la sentenza emessa dal giudice di prime cure venga riformata e che l'imputato venga prosciolto con formula piena per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste e o perché il fatto non costituisce reato.

Infine, e quale ultimo motivo di appello, il difensore ha lamentato l'erroneità della sentenza in ordine alla determinazione della pena, anche in relazione ai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale, all'entità del danno e alla personalità dell'imputato. La pena irrogata, infatti, risulta sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati, alla personalità dell'imputato, all'esiguità del danno e alle incertezze interpretative

sollevate dalla normativa di riferimento disciplinante la cosiddetta indennità *forfettaria*. Il difensore, pertanto, ne chiede la riduzione nella denegata ipotesi di conferma della penale responsabilità dell'imputato.

Avverso la predetta sentenza del Tribunale militare di Roma ha proposto appello il medesimo difensore, avvocato Fiore Tartaglia, in nome e nell'interesse dell'imputato [REDACTED]

Quale primo motivo di appello, egli ha lamentato la mancata valutazione delle circostanze di fatto contestate, che ha determinato l'illogicità e l'erroneità della sentenza impugnata, per carenza e/o contraddittorietà della motivazione.

Osserva l'appellante che la decisione del Tribunale militare di Roma segue a una modifica del capo di imputazione formulata dal pubblico ministero nel corso dell'udienza dibattimentale. Alla originaria contestazione, infatti, mossa all'imputato, di aver fatto quotidiano rientro presso il luogo di abituale dimora sito in [REDACTED], anziché permanere in Roma, località di svolgimento della missione, aveva fatto seguito una riformulazione del capo di imputazione, con conseguente contestazione al prevenuto di aver falsamente indicato come dimora abituale la città di [REDACTED] pur dimorando lo stesso a [REDACTED] circostanza quest'ultima che non gli avrebbe dato titolo a percepire l'indennità *forfettaria*. Tale assunto, rileva l'appellante, risulta in palese contrasto con la documentazione presente agli atti del dibattimento, quale ad esempio l'attestazione, a firma del colonnello [REDACTED] al tempo Comandante del Reparto Sperimentale Volo, e quindi diretto superiore dell'imputato, che quest'ultimo aveva dimora in [REDACTED] così come risulta anche dal foglio di viaggio n. [REDACTED]

rilasciato al termine della frequentazione del 13° Corso ISMMI, contenente una formale attestazione del colonnello [REDACTED] nel frattempo subentrato al comando del Reparto Sperimentale Volo, in cui si confermava la dimora in A [REDACTED] dell'imputato. La circostanza in questione, ha aggiunto il difensore, risulta essere stata confermata anche da tre testimoni escussi nel corso del dibattimento, il teste [REDACTED] e il teste di [REDACTED] nonostante, lamenta l'appellante, nella sentenza si afferma che l'imputato avrebbe reso dichiarazione mendace, indicando [REDACTED] quale località di abituale dimora al solo fine di poter percepire l'indennità forfettaria in occasione della frequentazione del corso ISSMI, ignorando del tutto le prove sopra indicate e fondando il proprio convincimento esclusivamente su una dichiarazione dei carabinieri, in base alla quale l'imputato "aveva fatto una dichiarazione al Comando di [REDACTED] che lui era dimorante in [REDACTED] Tale dichiarazione, lamenta, inoltre, il difensore, non risulta essere stata depositata mai agli atti del processo, ne è dato sapere da chi sarebbe stata rilasciata, né il periodo al quale la stessa si riferirebbe.

Altro dato erroneo sul quale risulta essersi fondata la pronuncia del Tribunale sarebbe quello relativo alla presunta ubicazione dell'immobile di proprietà al 50% con la moglie dell'imputato, indicata come [REDACTED] ove, a dire del difensore, non si troverebbe l'abitazione in questione. Anche quanto affermato nel corso dell'udienza dibattimentale dal maggiore dei carabinieri [REDACTED], circa il fatto che l'imputato avesse dichiarato di essere "residente ad [REDACTED]", non troverebbe conferma alcuna in atti, dai quali risulta che l'imputato avesse abituale dimora ad [REDACTED] ma fosse

F

anagraficamente residente in [REDACTED]

L'appellante ha evidenziato, inoltre, che la casa sita in [REDACTED]

[REDACTED] di proprietà dell'imputato al 50% con l'ex moglie, era, all'epoca dei fatti, in uso esclusivo alla coniuge dell'imputato, con la quale questi era separato, di fatto, già da tempo antecedente ai fatti in contestazione, unitamente alla di lui figlia. L'imputato, durante l'intero periodo di frequenza del 13° corso ISSMI, si sarebbe recato solo alcune volte presso l'abitazione di [REDACTED] ove viveva anche la figlia, al solo di esclusivo scopo di fare visita a quest'ultima e non già di alloggiarvi come affermato in sentenza. Altre volte, si era invece recato presso tale abitazione per poter prelevare la moglie e recarsi insieme a lei presso gli uffici del consulente matrimoniale. Tali circostanze risulterebbero, ad avviso del difensore, pienamente provate dai documenti versati in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi presentati dalla difesa.

A ciò deve aggiungersi, ha proseguito l'appellante, che alcune di tali visite effettuate dall'imputato presso l'abitazione della coniuge e della figlia, risultano essere avvenute in periodi di formale interruzione del servizio prestato dall'imputato presso il CASD, come risulta dalle dichiarazioni "T.2" prodotte dall'imputato a dibattimento.

Sempre dal materiale documentale acquisito al fascicolo del dibattimento risulta, inoltre, come evidenziato dal difensore, che l'imputato ha regolarmente frequentato il Corso in questione nella sua interezza, conseguendo peraltro il risultato di primo classificato, *ex aequo* insieme ad altri 61 colleghi, su un totale di 166 frequentatori, raggiungendo, quindi, pienamente lo scopo in relazione al quale il beneficio della indennità



forfettaria era stato corrisposto.

La sentenza in questione, infine, ha lamentato il difensore come ultimo argomento del primo motivo di appello, non ha tenuto in alcun conto l'incertezza interpretativa esistente in materia di indennità *forfettaria* che, di per sé sola, avrebbe dovuto indurre a ritenere mancante l'elemento soggettivo del reato di truffa militare.

Quale secondo motivo di appello il difensore ha lamentato la carenza e/o contraddittorietà della motivazione, nonché il travisamento della situazione di fatto e l'errore sul presupposto, con riferimento alla natura dell'indennità *forfettaria*, evidenziando la violazione delle norme incriminatrici contestate ai sensi del codice penale militare di pace, nonché della Direttiva di Forza Armata Sma-ORD-011, recante la "normativa generale sull'orario di servizio e sul lavoro straordinario".

A tal riguardo, l'appellante ha precisato che, nel corso del giudizio di primo grado, il maggiore dei carabinieri ██████████, incaricato delle indagini quale ufficiale di polizia giudiziaria, aveva riferito dell'esistenza di una distinzione tra il personale frequentatore del corso soggetto una percorrenza dal luogo di residenza superiore ai 90 minuti, cui veniva riconosciuto il diritto a percepire il trattamento economico di missione *forfettaria* per l'intera durata del corso (compreso il fine settimana) e il personale non residente ██████████ a posto a una percorrenza inferiore ai 90 minuti per raggiungere la sede di missione, al quale il trattamento di missione veniva corrisposto, parzialmente, per i soli giorni di frequentazione del corso, esclusi il sabato e la domenica. Inoltre, l'art. 4 della Legge 417 del 1978 prevede espressamente che "il dipendente inviato in missione anche per

incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura dei servizi che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta..."; viceversa, nel caso in cui "la località di missione disti dalla sede di servizio più di 90 minuti con il mezzo più veloce, l'obbligo del rientro giornaliero è escluso".

Nel caso di specie, ritiene il difensore che la norma in questione sia stata correttamente interpretata e applicata dall'Amministrazione, che ha autorizzato la missione continuativa per l'intera durata del Corso per coloro che risiedevano oltre i 90 minuti di percorrenza, mentre per i militari la cui distanza dal luogo di residenza era inferiore ai 90 minuti, ma che potevano subire un disagio dal rientro giornaliero in sede "in ragione delle possibilità pratiche del rientro", era stata disposta l'autorizzazione a fruire parzialmente del regime di missione *forfettario*, limitatamente ai giorni di effettiva frequenza del corso, esclusi, quindi, il venerdì il sabato e la domenica. Tale ultima soluzione era stata quella correttamente accordata, ad avviso dell'appellante, anche all'imputato [REDACTED]

Dall'esame della normativa surrichiamata, deve evincersi, ha proseguito il difensore, che all'Amministrazione è riconosciuta la facoltà di esonerare il militare dall'obbligo di rientro in sede, nelle ipotesi di percorrenza inferiore ai 90 minuti, qualora le possibilità pratiche del rientro rendano disagiati i trasferimenti quotidiani da e per il luogo di residenza. Trattasi di una norma dettata evidentemente a garanzia del dipendente, che non può, quindi, essere obbligato a pendolarismi faticosi, valutati *ope legis* dal legislatore nell'ipotesi di distanza superiore ai 90 minuti di percorrenza e affidati a una discrezionalità ponderata dell'Amministrazione nei casi di distanza

inferiore a tale durata. Ne consegue che, anche in tale ultimo caso, il dipendente non può essere obbligato a rientrare giornalmente presso il luogo di residenza, se il rientro, pur astrattamente inferiore ai 90 minuti, è da considerarsi particolarmente disagiata in pratica.

Nel caso di specie, sostiene l'appellante che l'ipotesi prospettata dalla pubblica accusa nei confronti del proprio assistito è stata ampiamente smentita dalle prove fornite dalla difesa. In particolare, contrariamente a quanto statuito in sentenza, nessun addebito può essere mosso al [REDACTED], in quanto egli aveva abituale dimora in [REDACTED] e non ha reso, al riguardo, alcuna dichiarazione mendace; si è trattenuto in [REDACTED] durante i giorni di frequentazione del 13° Corso ISSMI, in ossequio a quanto richiesto dalla normativa di riferimento per la concessione dell'indennità *forfettaria*, non essendo risultato provato il fatto che egli dimorasse abitualmente in [REDACTED] presso l'abitazione occupata dalla *ex* moglie. In conclusione egli avrebbe percepito, a giusto titolo, l'indennità *forfettaria*.

Per tali ragioni, il difensore chiede, in conclusione, la riforma della sentenza, emessa dal Tribunale militare di [REDACTED] con conseguente assoluzione del proprio assistito con formula piena, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste e o perché il fatto non costituisce reato.

Infine, e quale ultimo motivo di appello, il difensore ha lamentato l'erroneità della sentenza in ordine alla determinazione della pena irrogata al [REDACTED], superiore rispetto a quella degli altri tre imputati. Il Tribunale, oltre a non aver dato conto dei motivi di tale differenziazione di trattamento, non avrebbe tenuto in considerazione la tenuità del danno, né l'elemento soggettivo, né, infine, le incertezze interpretative sollevate dalla

normativa di riferimento disciplinante la cosiddetta *indennità forfettaria* e ne chiede, pertanto, la riduzione per la denegata ipotesi di conferma della penale responsabilità dell'imputato.

Avverso la sentenza in esame ha proposto appello anche la difesa dell'imputato CAGNETTA.

Quale primo motivo di impugnazione, è stata eccepita la inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero. Lamenta, al riguardo, il difensore che le indagini della Procura militare di [REDACTED] sono state originariamente svolte in ordine a una ipotesi di reato di diffamazione aggravata, con riferimento ai contenuti di una missiva anonima pervenuta all'Autorità giudiziaria militare di [REDACTED] in data [REDACTED], in danno di ufficiali di varie Forze Armate, frequentatori di Corsi ISSMI presso il Centro Alti Studi della Difesa in Roma. A dispetto di tale formale iscrizione, l'appellante evidenzia che le indagini sono state formalmente e sostanzialmente svolte per accertare le presunte illecità perpetrate da tali ufficiali frequentatori dei corsi in questione, i cui nominativi sono stati noti al pubblico ministero precedente ben prima che egli provvedesse a una successiva iscrizione nel registro delle notizie di reato, avvenuta solo in data [REDACTED], in ordine a tale ipotesi di reato. Infine, solo in data 3 [REDACTED] evidenzia ancora il difensore, veniva iscritto il nominativo degli odierni imputati nel registro delle notizie di reato di cui al modello 21. Attraverso tale procedura – e ciò costituisce oggetto di doglianza da parte dell'appellante – il pubblico ministero è riuscito a ottenere una indebita estensione temporale dell'attività di indagini preliminari, muovendo da una iscrizione nel registro delle notizie anonime, seguita da una formale

iscrizione in ordine al reato di diffamazione aggravata, a carico di ignoti, e solo in ultimo procedendo a un'iscrizione nel registro modello 21 a carico degli odierni imputati in ordine al reato di truffa militare, avvenuta, come già evidenziato, solo in data [REDACTED]. Ad avviso del difensore tale *modus procedendi* sarebbe stato tardivo e pretestuoso, in quanto finalizzato esclusivamente a poter disporre di un maggior tempo per l'accertamento dei fatti. Senza considerare la contraddizione della posizione degli odierni imputati, che vedeva inizialmente gli stessi rivestire, almeno astrattamente, la qualifica di persone offese in ordine al reato di diffamazione, e quella successiva, riguardante l'ipotizzata truffa militare, in riferimento alla quale essi hanno assunto la veste di indagati prima e, quindi, di imputati.

Tale vizio, ad avviso dell'appellante, non può non riverberare i suoi effetti in termini di inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero attraverso tale sequenza di iscrizioni.

Quale secondo motivo di appello, il difensore ha evidenziato l'insussistenza dell'obbligo, per i militari frequentatori, di rimanere nella sede di svolgimento del corso, nonché la violazione del principio di legalità, con specifico riferimento all'art. 25 della Costituzione e all'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 del codice penale. Infine, ha eccepito l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo.

Dopo aver proceduto a una disamina della normativa di riferimento, individuata dall'appellante nell'art. 1469 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, recante il "Codice dell'ordinamento militare", dell'art. 744, comma 2, del d.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; dell'art. 4

della Legge n. 417, dell'art. 3 del d.P.R. n. 513, dell'art. 7 del d.P.R. n. 171 dell'11 settembre 2007; e, quale disposizione di attuazione, del capitolo 1, paragrafo 12, della "Guida normativa sul trattamento economico di missione e di trasferimento, protocollo n. 7/4/208 del 10 settembre 1996 e successive modifiche del ministero della Difesa", l'appellante ha evidenziato che, sulla base di tali disposizioni normative, deve concludersi che il militare beneficiario del trattamento di missione possa, ma non debba, alloggiare fuori dall'abituale sede di servizio, non rinvenendosi alcuna disposizione normativa che faccia obbligo al militare di rimanere presso la sede di svolgimento del corso.

Sulla base delle dichiarazioni rese dal teste, generale [REDACTED], Direttore del Corso ISSMI, è emersa chiaramente, rileva il difensore, l'insussistenza di qualsivoglia obbligo di legge in ordine al divieto di allontanarsi dalla sede del corso al di fuori del previsto orario di frequentazione dello stesso.

D'altronde, anche nella sentenza emessa dal giudice di prime cure, non è contenuto alcun riferimento esplicito al precetto penale o una norma extra penale dai quali poter desumere l'esistenza di un tale obbligo, il che integra, ad avviso dell'appellante, una palese violazione del principio di legalità.

L'erroneità di tale assunto, ha evidenziato ulteriormente il difensore, si manifesta con riferimento al trattamento *forfettario* ordinario concesso agli altri frequentatori del Corso, anche per le giornate di venerdì, sabato e domenica. Applicandosi, infatti, i criteri utilizzati dal giudice di prime cure, si dovrebbe concludere che tali altri frequentatori avrebbero dovuto giustificare le proprie assenze nelle giornate di sabato e di domenica, in cui gli stessi facevano rientro presso le proprie abitazioni.

Ritenere, inoltre, come fatto dal primo giudice, che i militari frequentatori del Corso avessero un obbligo di permanenza presso la sede di svolgimento dello stesso, determinerebbe una inaccettabile limitazione della libertà di circolazione degli appartenenti alle Forze Armate, attualmente sancita dall'art. 1469 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Sulla base di tali premesse, ad avviso dell'appellante, deve escludersi anche la conoscibilità della norma positiva e, quindi, la configurabilità del dolo necessario alla integrazione della fattispecie di reato contestata, sia come previsione, che come volontà dell'evento. Il dolo è, inoltre, da escludersi, ha proseguito il difensore, anche per la mancata consapevolezza del carattere frodatorio del mezzo usato, dell'ingiustizia del profitto e del danno patrimoniale che ne è conseguito. Infine, ha concluso sul punto l'appellante, il dolo è senz'altro da escludersi, in conseguenza della consapevolezza di agire in maniera conforme alle disposizioni della "Guida del frequentatore" edizione 2009, contenente una precisa elencazione delle assenze che comportano la mancata corresponsione dell'indennità di missione, tra le quali non figura l'ipotesi di un allontanamento momentaneo dalla sede di missione e fuori dall'orario di servizio.

Quale terzo motivo di appello, il difensore del [REDACTED] ha evidenziato l'impossibilità, per il proprio assistito, di realizzare la condotta criminosa, essendo l'autorizzazione a fruire della indennità cosiddetta *forfettaria*, preventiva rispetto allo svolgimento del corso; nonché la insussistenza del rapporto di causalità, ai sensi dell'art. 40 del codice penale e l'erronea individuazione del momento consumativo del reato.

Per quanto concerne il trattamento di missione *forfettaria*, per di più

parziale, applicato nel caso di specie agli odierni imputati, secondo quanto evidenziato dal tenente colonnello dell'Esercito italiano, [REDACTED]

Capo del servizio amministrativo a far data dal [REDACTED] lo stesso corrisponde a un'ottica di contenimento delle spese e avendo natura di concessione preventiva, implica una valutazione, a monte, di maggiore convenienza da parte dell'Amministrazione, con conseguente mancanza di onere di documentazione delle spese da parte del militare beneficiario.

Ne consegue, ha proseguito l'appellante, l'impossibilità di influenzare, mediante successive dichiarazioni o eventuali artifici e/o raggiri, tale procedimento concessorio antecedente all'inizio della frequentazione del Corso.

In ordine al rapporto di causalità, richiesto dall'art. 40 del codice penale, il difensore ha osservato che le dichiarazioni rese dagli imputati con riferimento al luogo di rispettiva residenza e di abituale dimora, da considerarsi peraltro non mendaci, sarebbero, comunque, posteriori e ininfluenti rispetto alla formazione del procedimento in esame, conclusosi con il provvedimento adottato dal generale [REDACTED] TE in data [REDACTED]

Anche con riferimento al momento consumativo del reato, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza emessa dal giudice di prime cure, evidenziando che il momento realizzativo del delitto di truffa non può che essere quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlato danno nella sfera patrimoniale della persona offesa, dal che consegue che l'ipotizzato evento non si è sicuramente verificato nelle date indicate nel capo di imputazione. Seguendo, peraltro, il criterio seguito, ai

fini della individuazione del momento di consumazione del reato, dalla pubblica accusa prima e dal giudice di prime cure successivamente, sarebbe contraddittorio ritenere, nel caso del ██████████, il reato consumato in ██████████ anziché in ██████████.

Riguardo alla contestazione, mossa agli imputati, di aver reso dichiarazioni mendaci, l'appellante evidenzia che tali dichiarazioni, comunque successive alla concessione del beneficio in questione, riguardavano la compilazione del cosiddetto modello T2, ove veniva chiesto al militare di indicare, non in via esemplificativa ma senz'altro esaustiva, le interruzioni uguali o superiori alle 24 ore e non quelle inferiori, meramente orarie. Il tutto, in linea con la già richiamata "Guida del frequentatore" edizione 2009.

Parimenti, solo le assenze del frequentatore dalle lezioni previste dovevano essere prospettate al vice direttore responsabile per il tramite del proprio tutor, al fine di ottenere la concessione di permessi orari, licenze ordinarie o straordinarie di uno o più giorni, con conseguente interruzione del certificato di viaggio. Sempre nella Guida del frequentatore, alla pagina 23, è contenuto un elenco tassativo delle cause interruttive legate alle varie tipologie di assenze ivi contemplate, tra le quali certamente non figura un eventuale allontanamento dalla sede di svolgimento della missione, al di fuori dell'orario lavorativo. Ne consegue, conclude sul punto l'appellante, che la missione non debba considerarsi interrotta quando il frequentatore si presenta regolarmente in servizio entro le 8:00 e lo lascia dopo le 16:30, come obiettivamente riscontrabile, con riferimento specifico all'appellante, dei registri firma del corso.

Riguardo alla insussistenza del danno patrimoniale, il difensore ha

evidenziato che, una volta che l'Amministrazione abbia optato per il regime *forfettario*, rinunciando ai controlli preventivi e successivi sulle spese di missione, essa ha ottenuto una sensibile utilità economica, in quanto il trattamento economico di missione ordinario avrebbe senz'altro comportato un esborso superiore. L'appellante ha, quindi, richiamato l'orientamento consolidato presso la Corte suprema di Cassazione in ordine alla necessaria patrimonialità del danno arrecato dall'autore del reato alla persona offesa, essendo sempre richiesto un effettivo depauperamento economico del soggetto passivo, nella forma del danno emergente o del lucro cessante. Nel caso di specie, tale danno non è stato dimostrato, né sarebbe dimostrabile, non potendosi individuare la *ratio* della concessione del trattamento di missione *forfettario*, come preteso dal pubblico ministero e riconosciuto dal giudice di prime cure, nella necessità di evitare lo *stress* degli ufficiali frequentatori del Corso.

Infine, l'appellante ha lamentato la mancanza della prova di eventuali permanenze dell'imputato presso la propria abitazione o fuori dalla sede del corso. A tal riguardo, il difensore ha, per un verso, evidenziato che le risultanze dei tabulati telefonici relativi al traffico registrato sulla utenza mobile in uso all'imputato evidenziano orari non incompatibili con il pernottamento dello stesso nella città di Roma; e, per altro verso, che i dati riguardanti il *telepass*, come precisato dalla società autostrade per l'Italia, si riferiscono al terminale elettronico e non necessariamente al veicolo la cui targa è stata comunicata dal cliente in abbinamento a tale apparato. Tali elementi, ha chiosato l'appellante, inducono a ritenere erronea l'affermazione contenuta in sentenza, in base alla quale gli imputati

sarebbero "rientrati quasi sistematicamente nelle proprie abitazioni", a fronte di pochi indizi desumibili dai tabulati telefonici, di dubbio valore probatorio.

Per i motivi su esposti, il difensore del [REDACTED] ha chiesto l'assoluzione del proprio assistito, in riforma dell'impugnata sentenza, perché il fatto non sussiste, ai sensi del primo comma dell'articolo 530 c.p.p.; in subordine, l'assoluzione dell'imputato, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

Infine, avverso la sentenza [REDACTED] emessa dal Tribunale militare di Roma ha proposto appello anche il difensore del [REDACTED] lamentando, quale primo vizio, la violazione della legge penale processuale, con riferimento all'art. 191 del codice di rito. Anche in tal caso, l'appellante pone in evidenza il particolare *iter* procedimentale che ha caratterizzato l'attività svolta dalla Procura militare di Roma, con l'originaria iscrizione nel registro dei modelli anonimi di una *notitia criminis* ricevuta, in forma anonima, in data [REDACTED]; cui aveva fatto seguito l'iscrizione, nei confronti di soggetti ignoti, in ordine al reato di diffamazione aggravata, a seguito della quale il pubblico ministero aveva provveduto ad acquisire copia dei tabulati telefonici e di quelli del *telepass* di vari ufficiali frequentatori del Corso ISMMI presso il C.A.S.D. di Roma, tra cui gli odierni imputati. Lamenta il difensore che tale iscrizione nel registro degli ignoti, e la successiva attività di indagine, erano state effettuate nonostante dall'informativa della polizia giudiziaria datata [REDACTED] risultasse chiaramente un'ipotesi di reato nei confronti di persone compiutamente identificate, tra le quali figuravano gli odierni

imputati. Tale anomalo *modus procedendi*, ad avviso dell'appellante, aveva fatto sì che il pubblico ministero chiedesse e ottenesse dal competente giudice per le indagini preliminari un'autorizzazione alla proroga dell'attività di indagine, formalmente finalizzata alla identificazione degli ignoti autori del reato di diffamazione aggravata, ma sostanzialmente tesa all'acquisizione delle fonti di prova a carico dei frequentatori del Corso e tra questi anche del proprio assistito; fonti di prova delle quali l'appellante chiede, anche in questa sede, che venga dichiarata la inutilizzabilità, riproponendo un'eccezione già sollevata nel corso del giudizio di primo grado, accolta dalla Seconda Sezione del Tribunale militare di Roma, che con ordinanza in data [REDACTED] 5, aveva disposto la restituzione degli atti al GUP, ma che poi aveva visto, a seguito di ricorso proposto dal pubblico ministero avverso tale ordinanza, la Corte suprema di Cassazione annullare la stessa e restituire gli atti al Tribunale militare di Roma per la celebrazione del dibattimento. La difesa del [REDACTED] aveva, quindi, riproposto la stessa eccezione dinanzi alla Prima Sezione del Tribunale militare di Roma, che rigettava la stessa con motivazione che l'odierno appellante non ritiene condivisibile e avverso la quale, quindi, incentra il primo motivo di impugnazione.

Con il secondo motivo il difensore lamenta la errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza del reato di truffa militare continuata e pluriaggravata.

Dopo aver esaminato la natura e individuato i parametri normativi di riferimento del c.d. rimborso *forfettario*, l'appellante pone subito in evidenza come da tale normativa non si possa evincere alcun obbligo del

militare di soggiornare presso la sede di missione, né tantomeno sono previsti limiti di "presidio" o di "circolazione". Il difensore, al riguardo, cita una recente sentenza emessa dal G.u.p. presso il Tribunale militare di Napoli, n. 9 del 27 febbraio 2014, nella quale è stata chiaramente negata l'esistenza di un siffatto obbligo, con argomentazioni ritenute assolutamente condivisibili dall'appellante e perfettamente applicabili al caso di specie. Tale obbligo, ha proseguito il proponente appello, non è previsto neanche per il trattamento di missione ordinaria, e ancor meno può considerarsi sussistente nei casi di missione *forfettaria*, nei quali l'Amministrazione ha ritenuto più conveniente erogare una somma di denaro, a titolo di indennità, per il solo fatto di svolgere una missione continuativa di durata superiore alle 24 ore, in una sede distante più di 90 minuti di percorrenza da quella di servizio, lasciando evidentemente libero il militare di decidere come impiegare tale somma. Ne consegue, ha osservato ulteriormente il difensore, che il militare che si trovi in regime di *forfettaria* sia libero di decidere se rientrare presso il proprio domicilio, sostenendone i relativi costi, al termine del servizio giornaliero, fermo restando l'obbligo di presentarsi presso la sede di missione all'orario previsto, rilevando, ai fini della missione stessa, soltanto il regolare svolgimento del servizio giornaliero e non il tempo e il luogo dove il militare si trova durante le ore di libertà dal servizio.

A ciò si aggiunga, ha osservato l'appellante, che il trattamento di cosiddetta missione *forfettaria* parziale, applicato ai frequentatori del Corso ISMMI, costituisce frutto di una prassi amministrativa adottata dal CASD, rimasta in vigore sino al 14° Corso ISMMI, come testimoniato dal generale

██████████ e dal tenente colonnello ██████████ nel corso delle rispettive deposizioni testimoniali. In particolare, gli stessi hanno precisato che ai militari con sede di servizio fuori Roma, ma con tempo di percorrenza inferiore ai 90 minuti, veniva applicato il trattamento di missione *forfettaria* parziale, cioè limitato a soli quattro giorni settimanali; altrimenti agli stessi avrebbe dovuto applicarsi l'obbligo di rientro giornaliero in sede, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 417 del 1978, oppure, nell'ipotesi di autorizzazione a non rientrare quotidianamente presso la sede di servizio, il trattamento di missione ordinaria o, infine, su richiesta degli interessati, quello *forfettario*, ma in misura piena. Deve ritenersi, quindi, che la cosiddetta indennità *forfettaria* parziale sia una misura amministrativamente anomala, che non trova disciplina alcuna nell'ordinamento. In ogni caso, alla concessione di tale trattamento, ha concluso l'appellante, non si accompagnava l'ordine di permanere e risiedere presso la sede di missione.

Per altro aspetto, ha osservato il difensore, secondo l'ipotesi accusatoria gli artifici e raggiri sarebbero ravvisabili nella dichiarazione, effettuata dagli imputati, di essere rimasti nella sede di missione nelle notti dal lunedì al giovedì di ogni settimana. Al riguardo, occorrerebbe però chiedersi se il rientro presso il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa oggetto di missione, costituisca o meno una causa di "interruzione del servizio" da indicarsi nella modulistica predisposta dal C.A.S.D.. Anche in tal caso, ad avviso dell'appellante, la risposta non può che essere negativa alla luce di quanto previsto dalla pubblicazione denominata "Guida del frequentatore" edizione 2009, parte IV, paragrafo 7, lettera e). D'altronde, ogni limitazione

della libertà di circolazione degli appartenenti alle Forze Armate deve trarre origine o da una disposizione di legge o da un ordine del superiore, così come stabilito dall'art. 1469 del decreto legislativo n. 66 del 2010, disciplinante la "libertà di circolazione dei militari". Alla luce di tali dati, la dichiarazione di essere rimasto nella sede di missione nelle notti dal lunedì al giovedì deve considerarsi corretta e veritiera e di conseguenza inidonea a trarre in inganno l'Amministrazione di appartenenza, in quanto tale dichiarazione fa riferimento al carattere continuativo della presenza in servizio del militare piuttosto che al tempo trascorso nella sede di missione nei momenti di libertà dal servizio.

In punto di danno patrimoniale, inoltre, l'appellante osserva che, nell'ipotesi di autorizzazione a non fare rientro presso la sede di servizio, ai militari in questione sarebbe spettato il trattamento di missione ordinaria, o, a richiesta, quello *forfettario* in misura piena; mentre ove fossero stati autorizzati, agli stessi sarebbe spettata la diaria giornaliera prevista dalla "Guida normativa sul trattamento economico di missione di trasferimento" edita dal Ministero della Difesa, protocollo n. 7/4/208, del 10 settembre '96, circostanza da considerarsi rilevante ai fini della quantificazione di un ipotetico danno patrimoniale sofferto dall'Amministrazione militare. Il difensore conclude, quindi, in ordine a tale motivo di impugnazione, osservando l'anomalia della contestazione della pubblica accusa che fa coincidere il momento consumativo del reato ipotizzato nei confronti degli odierni imputati, con i singoli giorni in cui gli stessi avrebbero fatto rientro presso le rispettive abitazioni, piuttosto che con la data nella quale, in ipotesi, si sarebbe verificata la *deminutio patrimonii* dell'Amministrazione

e l'indebita locupletazione degli imputati.

Infine, con riferimento specifico alla posizione processuale del proprio assistito e al compendio probatorio a carico dello stesso, l'appellante ha osservato che la sentenza impugnata risulta insufficientemente motivata e non supportata da un adeguato compendio probatorio, nel quale ultimo, a ben vedere, figurano i soli tabulati telefonici prodotti dalla pubblica accusa. Da tali tabulati si ricava il dato che in quarantotto occasioni, in un arco temporale di circa dieci mesi, l'utenza telefonica rispondente al numero [redacted] avrebbe agganciato, nelle ore del tardo pomeriggio o della prima serata, la cella corrispondente al luogo di residenza dell'imputato, sita in [redacted]. Tuttavia, lamenta il difensore, la polizia giudiziaria non avrebbe monitorato anche l'ulteriore utenza telefonica in uso all'imputato, attivata da quest'ultimo poco dopo l'inizio del corso ISMMI, usufruendo della convenzione tra lo Stato maggiore dell'Esercito e la TIM. A tal riguardo, l'imputato, in occasione del proprio esame dibattimentale, ha precisato che, nel periodo di missione, egli ha sempre soggiornato nella sede di svolgimento della stessa, approfittando dell'ospitalità concessagli dalla sorella, funzionario di polizia, in servizio a Roma; aggiungendo che l'utenza telefonica monitorata dalla polizia giudiziaria, e oggetto dei tabulati telefonici acquisiti al dibattimento, non era di suo uso esclusivo, bensì prevalentemente utilizzata dai propri familiari. Un riscontro esterno a tali dichiarazioni è stato offerto, ha proseguito il difensore, dalla testimonianza resa, all'udienza del [redacted] [redacted] dalla sorella dell'imputato, [redacted], liquidata dal Tribunale con un "lapidario e immotivato giudizio di inattendibilità che

trova fondamento sul solo vincolo parentale"; giudizio al quale si è accompagnata, inoltre, ha proseguito l'appellante, l'errata e immotivata affermazione in base alla quale l'imputato non avrebbe, comunque, avuto titolo al trattamento di missione, anche nell'ipotesi in cui avesse effettivamente soggiornato in Roma. Tale ultima annotazione si baserebbe, infatti, sulla falsa dichiarazione di essere rimasto nella sede del corso "a proprie spese". Osserva, però, l'appellante che da nessun documento è dato evincere una dichiarazione di tal fatta da parte dell'imputato. Dal che ne discende la erroneità del percorso logico giuridico che ha condotto all'affermazione di penale responsabilità del colonnello [REDACTED] all'esito del giudizio di primo grado.

In conclusione, l'appellante ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, il proprio assistito venga assolto dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste, ai sensi del primo comma dell'art. 530 c.p.p.; o, in subordine, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

All'odierna udienza, alla quale tutti gli imputati sono presenti, le parti hanno rispettivamente concluso, il PGM chiedendo la conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado; le difese degli imputati riportandosi tutte, integralmente, ai motivi di appello e chiedendo l'assoluzione dei propri assistiti per le ragioni e con le formule precisate nei diversi atti di impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questa Corte che, all'esito del giudizio di appello, le richieste assolutorie avanzate dai difensori degli imputati nei rispettivi atti di impugnazione debbano trovare accoglimento, non potendo resistere

l'affermazione di penale responsabilità pronunciata dal giudice di prime cure al vaglio ispirato al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che trova il suo fondamento nella Costituzione e il suo dettame codicistico nella nuova formulazione dell'art. 533 c.p.p.

Questo Collegio necessita, infatti, - per poter sancire la penale responsabilità degli imputati in ordine ai fatti di reato loro contestati - di disporre di una prova tranquillante, in termini di idoneità e capacità dimostrativa, riguardo a una serie di elementi e circostanze fattuali, oltre che di dati normativi, tutti costituenti il necessario presupposto della integrazione della fattispecie incriminatrice oggetto di contestazione. Prova che, come meglio si dirà in appresso, non si ritiene che sia stata raggiunta nel presente giudizio con riferimento a diversi elementi in esame.

Preliminarmente questo Giudice è chiamato ad affrontare la questione, posta in via pregiudiziale, in particolare, dalle difese del [REDACTED] e del [REDACTED], riguardante la legittimità del *modus procedendi* osservato dall'Ufficio della Procura militare di Roma, in ordine alla successione di formali iscrizioni, sui vari registri in dotazione a tale organo, delle informative e degli esiti di attività di indagine provenienti dalla polizia giudiziaria. In particolare, gli appellanti denunciano la circostanza che le indagini finalizzate ad accertare i fatti che hanno poi costituito oggetto delle presenti imputazioni, siano state effettuate dall'Ufficio inquirente nell'ambito di un procedimento penale formalmente iscritto nel c.d. registro mod. 44, dei soggetti ignoti, in ordine al reato militare di diffamazione, e, quindi, sul presupposto che la rappresentazione dei fatti contenuta nella originaria segnalazione, riguardanti, tra gli altri, gli odierni imputati e la

condotta oggi in esame, presentasse una valenza lesiva della reputazione degli stessi, con conseguente loro attribuzione della veste di persone offese da tale tipologia di reato. I difensori eccepiscono, al riguardo, che nella fase procedimentale suddetta, essendo già noti i nominativi dei militari frequentatori del Corso ISSMI di cui trattasi e - tra questi - anche dei quattro ufficiali imputati e vertendo sostanzialmente l'attività di indagine svolta dalla Procura militare e affidata, per delega, all'organo di polizia giudiziaria, proprio sull'accertamento e approfondimento delle condotte dagli stessi tenute, l'Ufficio inquirente avrebbe dovuto, più correttamente, procedere sin da allora - e sicuramente prima di affidare tale delega alla p.g. e di chiedere e ottenere la proroga dell'attività di indagine al competente g.i.p. - alla formale iscrizione del nominativo dei quattro prevenuti nel registro mod. 21 delle notizie di reato, in ordine all'ipotesi criminosa oggi agli stessi contestata. Da tale irregolarità conseguirebbe, ad avviso degli appellanti, anche la inutilizzabilità degli atti acquisiti nello svolgimento della surrichiamata delega, nell'ambito del procedimento instaurato nei confronti di oggetti ignoti e solo successivamente travasati nell'odierno procedimento instaurato a carico dei quattro imputati. Tra tali atti rientrano, principalmente, i tabulati telefonici riguardanti gli apparati di telefonia mobile in uso ai prevenuti all'epoca dei fatti e i registri del *telepass* della vettura di proprietà del ██████████ dei quali, quindi, gli appellanti chiedono che venga dichiarata l'inutilizzabilità.

Dall'esame degli atti risulta che tale eccezione è stata già sollevata dalle difese degli imputati ██████████ e ██████████ dinanzi al Tribunale militare di Roma, in sede di ammissione al dibattimento delle prove

richieste dalle parti, all'udienza del [REDACTED], allorquando il collegio giudicante, con contestuale ordinanza, agli atti del fascicolo, dichiarò la "nullità del decreto che dispone l'odierno giudizio... con restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare", sul presupposto che "risultano utilizzati a carico degli odierni imputati elementi di indagine raccolti o acquisiti antecedentemente alla assunzione da parte loro della qualità di indagati; considerato che in forza dell'art. 191 c.p.p. non possono essere utilizzate le prove acquisite in violazioni di divieti stabiliti dalla legge, e che nel caso di specie si tratta di prove acquisite dal P.M. in corso di indagini in cui gli odierni imputati rivestivano al contrario la qualità di soggetti passivi si eventuale reato di "Diffamazione" in loro danno commesso".

L'ordinanza in questione, tuttavia, risulta essere stata annullata dalla Corte Suprema di Cassazione a seguito di ricorso proposto, avverso la stessa, dal Procuratore militare di Roma. In particolare, il giudice di legittimità, dopo aver rilevato che "...l'annullamento del decreto di rinvio a giudizio non sia avvenuto per la ritenuta sussistenza di una nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p.", bensì "per un ritenuto vizio del decreto di rinvio a giudizio in quanto emesso sulla base di atti di indagine inutilizzabili perché acquisiti prima che gli imputati assumessero la qualità di indagati", osservava che "il giudice del dibattimento non ha alcun potere di annullare il decreto di rinvio a giudizio in ragione della reale o supposta inutilizzabilità delle fonti di prova" e, conseguentemente, concludeva che l'annullamento disposto sulla base di tale presupposto "si pone addirittura in evidente contrasto con i principi che lo informano, e la conseguente

*restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare determina una
abnorme regressione del procedimento perché non consentita in astratto e
non giustificabile in concreto con riguardo alla fattispecie dedotta".*

*Nella stessa ordinanza, peraltro, la Suprema Corte mostrava di condividere,
facendole proprie, le considerazioni espresse dal PGM presso la Corte
Suprema di Cassazione in sede di requisitoria scritta, riguardo alla
insussistenza, nel merito, della prospettata inutilizzabilità, "posto che: a) La
tardiva iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335
cod. proc. pen. non incide sulla utilizzabilità delle indagini svolte prima
della iscrizione (Sez. 6, 2 ottobre 2006, n. 2818, Rv. 235726; in precedenza,
nello stesso senso, SS.UU., 21 giugno 2000, n. 16, Rv. 216248;
successivamente, Sez. 6, 10 ottobre 2007, n. 40791, Rv. 238039, Sez. 3, 18
marzo 2015, n. 32998, Rv. 264191); b) anche la giurisprudenza che
ammette il sindacato del giudice sulla determinazione del termine iniziale
delle indagini ritiene che, comunque, "la tardiva iscrizione può incidere
sulla utilizzabilità delle indagini finali ma non sulla utilizzabilità di quelle
svolte prima della iscrizione" (sez. 5, 21 settembre 2006, n. 1410, Rv.
236029".*

*In questa sede viene riproposta all'attenzione di questa Corte la medesima
questione, concernente la presunta inutilizzabilità degli atti acquisiti dal
pubblico ministero prima della formale iscrizione del nominativo degli
odierni imputati nel registro mod. 21 delle notizie di reato a carico di
soggetti noti.*

*Al riguardo, questo Giudice ritiene di non doversi discostare, in quanto
ritenuto pienamente condivisibile, da quanto affermato dalla Suprema Corte*

e sopra riassunto, apparendo incontestabile che "il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto, in ordine all' "an." e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del P.M. negligente" (vds., ex plurimis, Cass. Sez. 6, n. 40791 del 10 ottobre 2007, Rv. 238039).

Deve, quindi, concludersi, sul punto, per la piena utilizzabilità di tutto il materiale probatorio acquisito al fascicolo del dibattimento, compresi i tabulati telefonici relativi alle utenze mobili in uso agli imputati e l'estratto del registro *telepass* riguardante l'autovettura di proprietà del [REDACTED]

Entrando nel merito dei fatti che costituiscono oggetto del presente giudizio, ad avviso di questa Corte appare opportuno prendere le mosse da quegli elementi che risultano incontestati e che, in gran parte, accomunano la posizione dei quattro imputati.

Emerge dagli atti che gli stessi, chiamati a frequentare il Corso ISSMI presso il Centro Alti Studi della Difesa in Roma, nel periodo dal [REDACTED]

[REDACTED], con cadenza quotidiana nelle giornate dal lunedì al venerdì e con sospensione delle lezioni in corrispondenza del fine

settimana (sabato e domenica), furono ammessi a fruire di un trattamento di missione in misura *forfettaria* e parziale, che prevedeva cioè la corresponsione di una somma *forfettaria*, in quanto onnicomprensiva di tutte le spese collegate alla frequentazione del corso (vitto, alloggio, mezzi di trasporto, etc...), e parziale perché riconosciuta e corrisposta solo per le giornate dal lunedì al giovedì e non anche per il fine settimana, in cui le lezioni erano sospese. Il trattamento in questione era derivato da una specifica richiesta, formulata dai quattro ufficiali frequentatori del Corso, di poter fruire del regime di missione *forfettaria* in quanto tutti provenienti da altre sedi rispetto alla città di Roma, località di svolgimento del Corso. A seguito di tale richiesta, il Direttore *pro tempore* dell'ISSMI, generale [REDACTED] facendo applicazione di una prassi amministrativa invalsa, al riguardo, per i militari frequentatori del Corso in questione, basata su una distinzione che faceva riferimento ai tempi di percorrenza per raggiungere la sede del Corso, a seconda che fossero inferiori o superiori ai 90 minuti, aveva ammesso gli odierni imputati a fruire del trattamento di missione *forfettaria* ma, come già detto, in misura parziale, vale a dire limitatamente ai giorni dal lunedì al giovedì, con la seguente motivazione: *"tenuto conto che i tempi di percorrenza sono inferiori ai 90 minuti, la richiesta non è accoglibile in toto; considerato comunque lo stress connesso con i ripetuti viaggi giornalieri, che potrebbero compromettere l'efficienza psicofisica in relazione alle elevate prestazioni intellettuali richieste durante il corso, concedo l'indennità forfettaria per i quattro giorni (dal lunedì al giovedì) di ogni settimana in cui viene svolta attività istituzionale pomeridiana in sede (CASD)"*.

Sulla base del quadro ricostruttivo finora delineato, questa Corte ritiene che si possano formulare alcune considerazioni.

La prima riguarda la incensurabilità della condotta al riguardo posta in essere dagli imputati, consistita nell'avanzare una legittima richiesta di fruizione del trattamento di missione *forfettaria*, sul presupposto del fatto di prestare servizio e di dimorare in località diverse e distanti dalla città di Roma, elementi che sono risultati cartolarmente dimostrati dagli atti processuali e confermati anche dai testimoni escussi in ordine a tali aspetti.

Anche con riferimento all'imputato [REDACTED], infatti, per il quale la pubblica accusa ha modificato, in corso di dibattimento, l'originaria contestazione, assumendo, quale presupposto della stessa, il fatto che l'imputato avesse dolosamente indicato una diversa dimora rispetto alla residenza anagrafica in Roma, al fine di poter indebitamente fruire del trattamento di missione, si ritiene che l'istruttoria dibattimentale non abbia fornito elementi di sufficiente conforto alla tesi accusatoria, essendo effettivamente emerso che, pur risultando l'imputato comproprietario con la moglie, nella misura del 50% ciascuno, di un immobile sito nel comune di Roma, in zona [REDACTED] lo stesso risultasse anagraficamente residente in [REDACTED] e che, nel periodo interessato dalla frequentazione del Corso, egli vivesse effettivamente in [REDACTED] recandosi con una certa frequenza a trovare la figlia, convivente con la moglie dalla quale si era di fatto separato (cfr. in tal senso, deposizioni testimoniali dei testi [REDACTED] [REDACTED]).

In questa sede appare, peraltro, opportuno compiere una specifica valutazione riguardante la derivazione per gli imputati, dalla concessione

del trattamento di missione *forfettaria* sopra richiamato, di uno specifico obbligo di permanenza nella città di Roma, con riferimento alle giornate dal lunedì al giovedì, dal momento di termine delle lezioni giornaliera, fissato per le 16,30 e fino alla ripresa delle stesse nella giornata successiva, alle ore 8,30.

Ritiene questa Corte che, in ordine all'esistenza di un siffatto obbligo, che assume evidentemente una indubbia valenza ai fini della complessiva valutazione della rilevanza penale dei fatti contestati agli odierni imputati, l'istruttoria dibattimentale non abbia fornito elementi di univoco o tranquillante riscontro. Nessuno dei testimoni escussi a dibattimento è stato in grado di fornire una adeguata risposta in ordine a tale aspetto. Il teste

██████████, all'epoca dei fatti Capo del servizio amministrativo del 70° Stormo A.M., risulta aver dichiarato a dibattimento di non disporre di dati normativi che gli consentissero di affermare che, al termine dell'attività giornaliera di frequentazione del Corso, il militare non fosse libero di recarsi ove ritenesse più opportuno, fatto salvo, poi, il dovere di essere puntualmente presente il giorno successivo all'inizio delle lezioni. Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal generale ██████████, Direttore *pro tempore* del Corso ISSMI, che ha evidenziato l'insussistenza di un qualsivoglia obbligo di legge in ordine al divieto di allontanarsi dalla sede del Corso al di fuori del previsto orario di frequentazione delle lezioni.

Va d'altro canto evidenziato che, se effettivamente nessuna delle disposizioni normative di riferimento prevede e sancisce uno specifico obbligo di permanenza ininterrotta nella località di missione per i militari ammessi a fruire del trattamento di missione *forfettaria*, deve, tuttavia,

osservarsi che la concessione – nel caso in esame – del trattamento di missione di cui trattasi, risulta essersi inequivocabilmente basata sul dato della provenienza dei militari imputati da località diverse rispetto alla sede del Corso e distanti da quest'ultima per un tempo di percorrenza inferiore ai 90 minuti; nonché sulla correlata esigenza, avvertita e condivisa dalla Direzione dell'ISSMI con il provvedimento autorizzativo del trattamento di missione, di non far sottoporre i militari in questione allo *stress* connesso ai ripetuti viaggi giornalieri, che avrebbero potuto compromettere l'efficienza psicofisica in relazione alle elevate prestazioni intellettuali richieste durante la frequentazione del corso.

Al riguardo, sembrano, quindi, potersi trarre alcune conclusioni: se, per un verso, appare certo che nelle intenzioni dell'Amministrazione militare – nello specifico della Direzione dell'ISSMI – vi era senz'altro quella di concedere il trattamento di missione *forfettario* sul presupposto indefettibile della ininterrotta permanenza dei militari in questione nella città di Roma dal lunedì al venerdì alle 13,30 (termine delle lezioni settimanali); per altro aspetto, non può negarsi che tale presupposto svolgesse, principalmente, una funzione di garanzia e tutela nei confronti del singolo militare frequentatore del Corso, atto a esonerarlo da un obbligo – questo sì normativamente previsto – di fare rientro quotidianamente e al termine delle lezioni giornaliere – presso il luogo di abituale dimora o presso la sede di servizio, sottraendolo, di fatto, allo *stress* psicofisico collegato a tale continuo pendolarismo e a metterlo, quindi, nelle condizioni di mantenere le prestazioni intellettuali richieste dal Corso in questione e di conseguire il miglior risultato possibile all'esito della frequenza dello stesso.

Da tali premesse non può non conseguire – ad avviso di questo Giudice – che, ai fini della valutazione complessiva della rilevanza penale delle condotte in esame, non siano del tutto irrilevanti alcuni aspetti, apparentemente estranei ai parametri fattuali e giuridici ai quali normalmente deve ispirarsi tale giudizio: in primo luogo, la frequenza numerica degli allontanamenti dalla sede di svolgimento della missione contestati agli imputati, rispetto alla complessiva estensione temporale del Corso; e, quindi, l'incidenza di tali allontanamenti sulla presenza alle lezioni degli imputati e sul rendimento degli stessi durante il Corso e, infine, sul risultato finale conseguito all'esito dello stesso. Tutti tali fattori inducono univocamente a ritenere che la condotta tenuta dai prevenuti, così come loro contestata, non abbia pregiudicato e neanche inficiato le loro prestazioni intellettuali e l'obiettivo finale, come dimostrato dal fatto che gli stessi risultano essersi classificati al 1° posto, sia pure *ex aequo* con altri 61 militari, rispetto ai complessivi 166 frequentatori del Corso; conclusione avvalorata, ulteriormente, dalla esiguità del numero di giorni nei quali si sarebbero verificati tali allontanamenti dalla sede del Corso, quantificabili, come numero massimo contestato all'imputato [REDACTED], in quarantotto, rispetto a un corso protrattosi per circa nove mesi.

Rimane, tuttavia, da considerare, quale dato obiettivo, il fatto che il trattamento economico di missione accordato agli odierni imputati nel periodo di frequentazione del Corso, è stato ispirato e si è fondato sul presupposto di una loro permanenza ininterrotta (e soprattutto del pernottamento) nella sede di missione, nelle notti dal lunedì al giovedì compresi. In assenza di tale requisito, l'Amministrazione non avrebbe

concesso agli stessi tale trattamento, riservando loro la corresponsione della diaria giornaliera di missione per l'ipotesi del quotidiano rientro serale presso le rispettive dimore. In tal senso, peraltro, sembrerebbero doversi intendere le dichiarazioni che i prevenuti sono stati chiamati a rilasciare, con cadenza mensile, nel c.d. prospetto T2 (allegato alla richiesta di corresponsione della somma *forfettaria* di missione), ove ciascun militare, al fine di poter ottenere la corresponsione degli emolumenti collegati al trattamento di missione per il mese di riferimento, è stato chiamato a dichiarare di essere rimasto nella sede di missione "dal" "al" o di aver interrotto il servizio in determinate date, di cui veniva chiesta l'indicazione, con orario di inizio e fine dell'interruzione e dei motivi della stessa.

E' indubbio che tale elemento costituisca uno dei punti focali della vicenda in esame e della rilevanza penale della condotta tenuta dagli imputati, dal momento che tale dichiarazione, alla quale si sarebbe, di contro, accompagnato, nelle giornate oggetto di contestazione, il rientro serale presso il luogo di dimora e la permanenza notturna presso quest'ultima, avrebbe integrato, secondo l'assunto accusatorio, quell'artificio e raggiro idoneo a trarre in inganno i competenti uffici amministrativi chiamati a corrispondere le somme previste per la missione, indebitamente, quindi, conseguite dagli imputati, in danno dell'Amministrazione militare.

Anche al riguardo, tuttavia, ritiene questa Corte che l'istruttoria dibattimentale non abbia fornito elementi di univoco riscontro. Se è pur vero, infatti, che l'artificio e raggiro ben può consistere - come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e da quella di legittimità - in una attestazione non corrispondente al vero (la c.d.

immutatio veri) e che la stessa vada valutata obiettivamente, trattandosi di elemento oggettivo costitutivo della fattispecie incriminatrice in esame e, quindi, da tenere distinto rispetto alla cosciente rappresentazione soggettiva di dichiarare qualcosa che non corrisponde alla realtà dei fatti, deve tuttavia, valutarsi se tali dichiarazioni effettuate dagli imputati nel compilare il surrichiamato mod. T2, avessero oggettivamente una portata distorsiva della realtà fenomenica e una valenza ingannatoria nei confronti del destinatario delle stesse. A tal fine, non può non assumere rilievo il fatto che il tenore letterale della espressione presente nel modello precompilato, obiettivamente si prestasse a essere interpretato nel senso di riferirsi a interruzioni della frequentazione del Corso legate ad assenze alle singole lezioni quotidiane o a frazioni di esse, piuttosto che agli allontanamenti dalla sede del Corso negli orari di "libertà" dalle lezioni, fatta eccezione, evidentemente, per i giorni corrispondenti al fine settimana, in cui le lezioni erano sospese e i militari non fruivano del trattamento di missione, proprio in considerazione di quanto determinato dalla Direzione dell'ISSMI, ad inizio Corso, con l'ammissione degli imputati al regime *forfettario* di missione ma in misura parziale (quindi, escluso nei fine settimana).

In definitiva la valenza ingannatoria di una dichiarazione che si assume costituire artificio e/o raggirio, deve obiettivamente collegarsi alla inequivoca distorsione della realtà rappresentata dalla dichiarazione medesima, che non può conciliarsi con i dubbi interpretativi collegati alla portata della dichiarazione stessa e alla interpretazione recettiva "soggettiva" di chi ne è destinatario o chiamato a farne applicazione.

Anche in ordine a tale aspetto l'istruttoria dibattimentale, ad avviso di

questa Corte, non ha consentito di superare, quindi, la soglia del ragionevole dubbio, non potendosi escludere, in particolare, la possibilità della ricostruzione alternativa prospettata, al riguardo, dalle difese degli imputati. In tal senso, peraltro, depone anche quanto previsto dal documento intitolato "Guida del frequentatore" - edizione del 2009 - in vigore all'epoca dei fatti, contenente una elencazione analitica degli eventi integranti una interruzione della missione e suscettibili, quindi, di obbligatoria segnalazione da parte del militare frequentatore del Corso: si tratta, infatti, di avvenimenti tutti incidenti sulla effettiva partecipazione alle lezioni in cui si articolava il Corso o della sospensione correlata alle giornate del fine settimana, in cui non erano previste lezioni.

Strettamente connesso all'elemento degli artifici e raggiri e contribuente certamente a qualificare, in ipotesi, la condotta contestata agli imputati in termini truffaldini, vi è quello riguardante gli effettivi spostamenti dagli stessi realizzati durante il periodo di frequentazione del Corso - e segnatamente nelle giornate dal lunedì al giovedì - per fare rientro presso le proprie rispettive dimore. Anche in tal caso, deve preliminarmente chiarirsi che, ad integrare la condotta incriminata, secondo l'assunto accusatorio, sarebbe sufficiente che gli imputati abbiano effettivamente fatto rientro, nelle giornate in contestazione, presso le proprie abitazioni, affrontando in tal modo il viaggio e il correlato *stress* psicofisico che l'Amministrazione si proponeva di evitare loro concedendogli il trattamento di missione *forfettaria* nelle giornate in questione, a prescindere, dunque, dal dato del conseguente pernottamento presso tali abitazioni o, in alternativa, del rientro serale nella località di missione. In ordine a tale punto, invero, si

sono diffusamente soffermate le difese degli imputati, per sostenere che, in taluni casi, questi ultimi sarebbero effettivamente rientrati, per qualche ora, nelle città di abituale dimora, per il disbrigo di attività che non potevano essere svolte nei fine settimana o per contingenti esigenze familiari, talvolta connesse anche a motivi di salute dei figli, con la precisazione che, anche in tali casi, i militari non si sarebbero, comunque, trattenuti a dormire presso le proprie abitazioni, avendo provveduto a fare rientro nella stessa serata presso la località di missione, per riprendere la frequentazione del Corso l'indomani mattina.

La circostanza in questione, a ben vedere, sembrerebbe, tuttavia, non essere valorizzata nell'imputazione elevata dalla pubblica accusa nei confronti dei quattro imputati, dal momento che la condotta antigiuridica contestata sarebbe consistita nel *"fare rientro alla propria residenza"*, facendo, in tal modo, venir meno uno dei *"presupposti per percepire il beneficio in questione che gli era stato concesso sia per le esigenze connesse alla frequenza del corso ISSMI sia per dedicarsi al relativo studio al fine di evitare il disagio derivante dallo spostamento quotidiano dal luogo di residenza o di servizio alla sede del corso"*.

Anche volendo accedere all'assunto accusatorio, che pretende di estendere la *ratio* del trattamento di missione *forfettaria* accordato ai frequentatori del corso, alla esigenza di garantire, tra l'altro, la possibilità di studio nei momenti di libertà dalle lezioni, non può non rilevarsi che, dal materiale documentale acquisito agli atti del dibattimento, se sembra difettare del tutto la prova dimostrativa della permanenza, anche in tempo di notte, degli imputati presso le rispettive abitazioni nei giorni in contestazione, tale

prova appare, comunque, labile e certamente inidonea a fondare una affermazione di penale responsabilità, anche con riferimento alla circostanza che gli stessi imputati, nelle giornate in contestazione, abbiano fatto rientro, sia pur per poche ore, presso le proprie dimore. Infatti, per ciascuna delle giornate di interesse, agli atti del dibattimento è stato acquisito un mero specchio riepilogativo dei tabulativi riguardanti gli apparecchi telefonici mobili in uso agli imputati in quel periodo, specchio dal quale, per ognuna di tali giornate, risulta un unico "aggancio", generalmente in orario tardo pomeridiano o serale, ma mai notturno, con una cella ubicata in località compatibile con l'abitazione dei prevenuti, senza che sia possibile, però, disporre di dati idonei a rivelare gli spostamenti effettuati, nella stessa giornata, dal detentore del telefono, né di escludere, considerata anche l'esistenza, in molti casi, di un lasso di tempo intermedio tra le varie giornate, che il telefono possa avere subito qualche passaggio di mano come detentore.

Con riferimento, inoltre, alla posizione del [REDACTED] O deve osservarsi - quale ulteriore elemento di equivocità - che, sebbene nella annotazione di p.g. a [REDACTED] 6 in atti, si faccia riferimento all'utenza telefonica avente numero [REDACTED] dai tabulati telefonici allegati a tale documento risulti attenzionata la diversa utenza telefonica n. [REDACTED]. La difesa dell'imputato ha, peraltro, evidenziato proprio la circostanza che il proprio assistito, nel periodo di frequentazione del Corso avesse utilizzato, quasi esclusivamente, una utenza telefonica diversa da quella monitorata dalla p.g., corrispondente al numero [REDACTED] peraltro diversa, quindi, anche da quella indicata nella suddetta annotazione di p.g.), lasciando l'altra nella

disponibilità dei propri familiari.

In parte diverso risulta il quadro probatorio per quanto riguarda il

██████████ dal momento che, con riferimento a tale militare, sono intervenuti anche i tabulati del *telepass* dai quali evincere gli spostamenti autostradali della autovettura di proprietà dell'imputato da ██████████ a Roma in orario mattutino, precedente l'ora di inizio del Corso, e da Roma a ██████████ in orario serale, successivo al termine delle stesse lezioni.

Al riguardo, tuttavia, deve osservarsi che la apparente elevata portata dimostrativa di tali documenti risulta depotenziata dalla circostanza che tale prova è intervenuta solo con riferimento a poche giornate in contestazione, complessivamente quattro, dal ██████████ - davvero esigue, come numero, ove rapportate alla durata complessiva del Corso, pari a nove mesi circa - e che, dagli stessi tabulati, sembrano emergere dati di analoga valenza dimostrativa con riferimento ad altre giornate che, però, non hanno costituito oggetto di contestazione da parte della pubblica accusa, contribuendo, in tal modo, a far apparire complessivamente contraddittoria ed equivoca tale fonte di prova.

Una ulteriore considerazione deve svolgersi con riferimento all'elemento costitutivo del danno cagionato all'Amministrazione militare dalla condotta posta in essere dagli odierni imputati.

Circa la necessaria patrimonialità dello stesso si è ormai univocamente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, precisando che tale danno deve sempre consistere in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato,

compie l'atto di disposizione – la perdita definitiva del bene da parte della stessa e, quindi, un effettivo depauperamento economico del soggetto passivo, nella forma del danno emergente o del lucro cessante (Cass. Sez. II, n. 18762/2013; Cass. Sez. II, n. 18859/2012; Cass. Sez. II, n. 10085/2008). La stessa Corte ha recentemente puntualizzato, proprio in tema di truffe militari poste in essere in occasione di missione fuori sede, con riferimento al trattamento *forfettario* di rimborso delle spese, che onde poter correttamente operare tale valutazione riguardo alla derivazione di un apprezzabile e giuridicamente rilevante danno di natura patrimoniale in capo all'Amministrazione militare, quale conseguenza dell'infedele operato del proprio dipendente, occorre effettuare un raffronto tra l'importo che il militare ha effettivamente conseguito, a titolo di rimborso *forfettario* delle spese sostenute con riferimento alla missione, sulla base delle attestazioni che si assumono inveridiche dallo stesso effettuate, e quanto gli sarebbe, invece, spettato ove avesse fedelmente riportato i dati richiestigli. Solo ove tale operazione contabile presentasse un saldo favorevole all'imputato e sfavorevole per la Pubblica Amministrazione, secondo tale orientamento della Suprema Corte, potrebbe ritenersi dimostrato anche l'ultimo elemento costitutivo oggettivo del delitto di truffa militare, vale a dire il danno patrimoniale sofferto dall'Amministrazione militare. La stessa Corte ha, quindi, indicato i termini da porre a confronto ai fini di tale valutazione di maggiore o minore "economicità", affermando, in particolare nelle sentenze gemelle n. 39544 e 39545 del 2014, che, a tal fine, è necessario operare un raffronto tra le somme effettivamente percepite dal militare in regime di trattamento *forfettario* di missione sulla base delle false attestazioni

compiute e quanto gli sarebbe effettivamente spettato «qualora egli, com'era suo diritto, avesse optato per l'indennità ordinaria con liquidazione su base oraria e rimborso delle spese vive di vitto ed alloggio a partire dal giorno antecedente l'attività svolta e secondo quanto indicato nel foglio di viaggio per l'inizio della missione, al fine di riscontrare o meno la minore economicità per l'Amministrazione della soluzione prescelta dall'imputato» (Cass., Sez. I, sent. n. 39544 e 39545 del 13 giugno 2014).

Ritenendo questa Corte di non doversi sottrarre ai principi fissati in materia dalle suddette pronunce, non può non rilevarsi la insostenibilità, nel caso di specie, della tesi di un danno patrimoniale nei termini prospettati dalla pubblica accusa, corrispondente cioè all'intero importo dell'indennità giornaliera prevista dal regime di missione *forfettario* (ammontante a 110,00 euro), non tendendo conto, siffatto criterio, del fatto che al militare sarebbe, comunque, spettato un diverso trattamento di missione, ordinario o anche di diaria giornaliera, e che, conseguentemente il danno avrebbe dovuto essere individuato dall'accusa attraverso tale operazione di raffronto che, nel caso in esame, è del tutto mancata, rendendo, in definitiva, anche in ordine a tale elemento costitutivo del reato, lacunosa la prova emersa all'esito del dibattimento.

Appare evidente che tutte le considerazioni fin qui svolte riverberano inevitabilmente i loro effetti anche con riferimento alla ulteriore indagine che questo Giudice è tenuto a fare, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dei prevenuti, riguardo alla sussistenza del necessario elemento psicologico del dolo, che appare decisamente di difficile

conciliabilità con i vari elementi equivoci e dubitativi emersi in ordine agli elementi costitutivi del reato, su ciascuno dei quali deve appuntarsi il focus del dolo, anche specifico, richiesto dalla norma incriminatrice in esame.

Tuttavia, per le ragioni sopra diffusamente esposte, ritiene questa Corte che tale ulteriore investigazione sia ultronea, in quanto preclusa dalla impossibilità di superare la soglia del ragionevole dubbio riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivi costitutivi del reato.

Ne consegue la necessità di prosciogliere gli imputati, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste, riformando, quindi, la pronuncia di colpevolezza emessa nei loro confronti dal giudice di prime cure.

P.Q.M.

Visti gli artt. 530, 597, 598, 605 c.p.p.; 261 c.p.m.p.; in

RIFORMA

dell'impugnata sentenza,

ASSOLVE

██████████ dal reato loro rispettivamente ascritto, perché il fatto non sussiste.

Deposito della sentenza entro il ██████████


Così deciso in Roma l'██████████

Il Giudice estensore

Il Presidente

Gioacchino TORNATORE

Mauro de LUCA



Deposito in data [redacted]

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

In sede giudiziaria militare

-Alessandra Tacuzzi-

